

Scambio automatico di informazioni finanziarie: modalità e termini

di Salvatore Mattia e Federico Vincenti (*)

Nell'ambito degli strumenti di cooperazione amministrativa tra Stati assume rilievo primario lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale il quale consente alle Amministrazioni finanziarie di instaurare un rapporto che sia fondato sui principi di leale cooperazione e trasparenza. L'ordinamento giuridico nazionale supporta costantemente le iniziative promosse a livello internazionale ed europeo dirette a favorire lo scambio automatico di informazioni. In tale contesto, si inserisce il Provvedimento del 4 luglio 2017 nel quale si indicano le modalità ed i termini di comunicazione delle informazioni cui sono tenute le istituzioni finanziarie con l'obiettivo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

1. Premessa

Nel contesto internazionale ed in quello europeo risulta sempre più avvertita l'esigenza di garantire misure che siano idonee ad impedire fenomeni quali l'evasione e l'elusione fiscale al fine di rendere efficace ed efficiente la riscossione delle imposte.

Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento rilevante a tale proposito in quanto, se da un lato, consente di attuare i principi di trasparenza e cooperazione tra gli Stati, dall'altro lato, permette di arginare fenomeni di *aggressive tax planning* attraverso cui i contribuenti riducono significativamente il proprio carico fiscale, mediante l'adozione di schemi formalmente leciti, ma contrari allo spirito della legge.

A livello internazionale, l'OCSE ha elaborato uno *standard* comune per lo **scambio automatico di informazioni** (c.d. *Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters*), che prevede l'obbligo per le Ammi-

nistrazioni finanziarie degli Stati aderenti di scambiarsi automaticamente le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie localizzate nel loro territorio.

In ambito europeo, gli Stati membri hanno adottato la Direttiva 2014/107/UE con la quale è stato rafforzato lo scambio automatico di informazioni attraverso un'**estensione del suo campo applicativo a nuove categorie reddituali**, ulteriori rispetto a quelle previste dalla Direttiva 2011/16/UE.

L'obiettivo della lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale ha da sempre costituito una priorità anche per l'ordinamento giuridico nazionale il quale ha accolto con favore le iniziative assunte a livello internazionale ed europeo volte a promuovere lo scambio automatico di informazioni tra Stati.

A tal riguardo, la Legge 18 giugno 2015, n. 95, oltre a ratificare l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la *com-*

(*) Centro Studi Internazionali GEB Partners.

pliance fiscale internazionale e ad applicare la **normativa FATCA**, ha introdotto le disposizioni relative agli adempimenti cui sono tenute le **istituzioni finanziarie italiane** ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni in conformità allo *standard* OCSE e alla normativa europea in materia.

In tale contesto di riferimento, si inserisce il Provvedimento del 4 luglio 2017 nel quale vengono dettate le istruzioni per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dati dei propri clienti nell'ambito dello scambio automatico transnazionale di informazioni in materia fiscale.

2. La Direttiva 2014/107/UE: scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Il quadro normativo da cui occorre prendere le mosse nel settore dello scambio di informazioni nel settore fiscale è rappresentato dalla Direttiva 2011/16/UE (1) la quale, abrogando la precedente Direttiva in materia (Direttiva 77/799/CEE), è diretta al rafforzamento degli strumenti di **cooperazione amministrativa tra gli Stati membri** (2).

Tale Direttiva prevede tre diverse tipologie di scambio di informazioni (3).

In primo luogo, viene disciplinato lo **"scambio di informazioni su richiesta"** (4), il quale è avviato su iniziativa dell'Autorità fiscale di uno Stato e si rivolge all'autorità competente di un altro Stato per ottenere tutte le informazioni

utili a verificare la corretta osservanza delle disposizioni previste dalla normativa fiscale in merito al settore impositivo oggetto di collaborazione.

Si prevede, inoltre, lo **"scambio automatico obbligatorio di informazioni"**, se la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro avvenga, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti (5).

Infine, lo **"scambio spontaneo di informazioni"** opera qualora la comunicazione è occasionale, avviene in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro, nel caso in cui uno Stato abbia acquisito, nel corso di alcuni controlli, informazioni che ritiene di interesse per l'altro Stato (6). Per quanto riguarda lo **scambio automatico obbligatorio** di informazioni l'art. 8, par. 1, della Direttiva 2011/16/UE stabilisce che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire **dal 1° gennaio 2014**, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:

- **redditi da lavoro;**
- **compensi per dirigenti;**
- **prodotti di assicurazione sulla vita** non contemplati in altri strumenti giuridici dell'UE sullo scambio di informazioni e misure analoghe;

(1) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 "relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 64 dell'11 marzo 2011. Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 in data 17 marzo 2014, contiene le disposizioni di "Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE". Per ulteriori approfondimenti sul tema dello scambio di informazioni nel settore fiscale, cfr. P. Valente, *Elusione Fiscale Internazionale*, IPSOA, 2014, pag. 2976 ss.; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, IPSOA, 2016, pag. 1189 ss.; P. Valente - L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, IPSOA, 2013, pag. 165 ss.

(2) Sul tema, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, IPSOA, 2016, Commento all'art. 26; P. Valente - L. Vinciguerra, *Scambio di informazioni: profili applicativi nelle verifiche*, Milano, IPSOA, 2013, pag. 3 ss.; P. Valente, "Nuovo *standard* OCSE per lo scambio di informazioni", in *il fisco*, n. 16/2014, pag. 1568; P. Valente, "Scambio di informazioni: recenti orientamenti a livello internazionale", in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 2/2014; P. Valente, "Erosione della base imponibile e scambio automatico di informazioni: il rapporto dell'OCSE al G20 di San Pietrobur-

go", in *il fisco*, n. 45/2013, pag. 6998. Cfr., inoltre, P. Valente, "Italy's exchange of information procedures", in *Tax Notes International*, ottobre 2013; P. Valente, "Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie", in *il fisco*, n. 31/2010, pag. 4987; P. Valente, "Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali", in *il fisco*, n. 20/2010, pag. 3160; P. Valente, "I tax Information exchange Agreements (TIEa). Disposizioni OCSE su scambio di informazioni con paradisi fiscali", in *il fisco*, n. 35/2009, pag. 5781; P. Valente, "Lo scambio di informazioni internazionali e sovranazionali", in *il fisco*, n. 32/2010, pag. 5170; P. Valente, "Il dibattito internazionale su scambio di informazioni e base imponibile unica", in *Corr. Trib.*, n. 29/2011, pag. 2379.

(3) Per ulteriori approfondimenti sul punto, cfr. S. Capolupo, *Manuale dell'accertamento delle imposte*, IPSOA, IX edizione, 2015, pag. 3114 ss.

(4) Cfr. Direttiva 2011/16/UE, Capo II "Scambio di informazioni", Sezione I "Scambio di informazioni su richiesta", artt. da 5, 6 e 7.

(5) Cfr. Direttiva 2011/16/UE, Capo II "Scambio di informazioni", Sezione II "Scambio automatico obbligatorio di informazioni", artt. 8, 8-bis e 8-ter.

(6) Cfr. Direttiva 2011/16/UE, Capo II "Scambio di informazioni", Sezione III "Scambio spontaneo di informazioni", artt. 9 e 10.

- **pensioni;**

- proprietà e **redditi immobiliari.**

Viene inoltre previsto che l'elenco delle categorie di cui al par. 1 sia ampliato per includere **dividendi, plusvalenze e royalties.**

In tale contesto normativo di riferimento si inserisce la Direttiva 2014/107/UE (7) la quale ha ampliato l'ambito di applicazione della Direttiva 2011/16/UE al fine di potenziare le misure di contrasto alla frode fiscale e all'evasione fiscale attraverso la promozione dello scambio automatico di informazioni come futuro **standard europeo e internazionale** di trasparenza e di cooperazione (8).

Le principali novità apportate dalla sopra citata Direttiva riguardano:

- il paragrafo 3 dell'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE, sulla base del quale l'autorità competente di uno Stato membro può indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro "che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali di cui al paragrafo 1" (ovvero redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari). Inoltre viene eliminato il riferimento all'importo minimo (9);

- l'introduzione, nell'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE, del paragrafo 3-bis il quale prevede la possibilità per l'autorità competente di uno Stato membro di comunicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro informazioni con riferimento alle seguenti categorie di reddito: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti;

- il paragrafo 5 dell'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE, ai sensi del quale, entro il 1° luglio 2017, la Commissione europea è tenuta a presentare una relazione avente ad oggetto una valutazione sul funzionamento dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli Stati

membri attraverso l'analisi dei costi, dei vantaggi offerti dallo scambio automatico di informazioni e degli aspetti operativi ad esso collegati. La modifica introdotta dalla Direttiva 2014/107/UE prevede inoltre che le proposte della Commissione europea possono estendersi anche alle categorie di reddito indicate nella nuova Direttiva e, dunque, non solo a quelle indicate nel par. 1 dell'art. 8.

Inoltre, il paragrafo 5 a) dell'art. 8 della Direttiva 2011/16/UE prevede la possibilità di rafforzare l'efficienza ed il funzionamento dello scambio automatico di informazioni con la disposizione secondo cui l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire **dal 1° gennaio 2017** "riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su **tutte le categorie di reddito e di capitale** elencate al paragrafo 1".

Infine, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2014/107/UE gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa ed applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. Cooperazione internazionale nel settore dello scambio di informazioni

La necessità di rafforzare lo scambio automatico di informazioni quale strumento di contrasto alla frode fiscale e all'evasione fiscale è stata anche riconosciuta a livello internazionale.

A tal proposito, in seguito ai negoziati conclusi tra gli Stati Uniti d'America e vari altri Paesi di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni diretti ad applicare la normativa

(7) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 "recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale". Sul punto, occorre ricordare che la Direttiva 2011/16/UE è stata oggetto di altre due rilevanti modifiche:

- Direttiva 2015/2376/UE che ha introdotto il nuovo art. 8-bis il quale definisce il campo di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle tipologie di *ruling* fiscali e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento;

- Direttiva 2016/881/UE del 25 maggio 2016 la quale ha esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni attraverso l'introduzione del nuovo art. 8-bis bis concernente l'"Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese".

(8) Dal Considerando n. 5 della Direttiva 2014/107/UE emer-

ge la necessità di rafforzare gli strumenti che consentono lo scambio automatico obbligatorio di informazioni, estendendolo gradualmente a nuove categorie di reddito e di capitale ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità.

(9) Il par. 3, art. 8, della Direttiva 2011/16/UE, prima della modifica apportata dalla Direttiva 2014/107/UE, prevedeva che "L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, o che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo. Essa ne informa la Commissione. Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione una singola categoria sulla quale dispone di informazioni".

degli Stati Uniti **Foreign Account Tax Compliance Act (disciplina c.d. FATCA)**, l'OCSE è stata incaricata dal G20 di elaborare, sulla base di tali accordi, un nuovo **standard globale unico** per lo scambio automatico di informazioni fiscali.

Occorre ricordare che la normativa statunitense FATCA è entrata in vigore il 18 marzo 2010 con la previsione dell'obbligo, in capo alle istituzioni finanziarie non statunitensi, di identificare la propria clientela al fine di comunicare all'Autorità statunitense (*Internal Revenue Service*) le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da cittadini statunitensi e da soggetti residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti (10).

Nel febbraio 2014 l'OCSE ha divulgato i principali elementi di uno *standard* globale per lo scambio automatico, ai fini fiscali, di informazioni finanziarie e nel luglio 2014 ha diffuso lo *standard* globale completo, prevedendone anche le modalità informatiche di attuazione dello stesso.

L'intero pacchetto relativo allo *standard* globale è stato approvato nel settembre 2014 dai Ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.

In tale contesto di riferimento, con l'obiettivo di aumentare la *compliance* fiscale internazionale e di applicare la normativa FATCA, l'Italia ha firmato in data 10 gennaio 2014 uno specifico accordo con gli Stati Uniti, il quale ha segnato una fase importante nel percorso per la costruzione del nuovo *standard* globale per lo scambio automatico di informazioni (11).

Dopo aver fornito una serie di definizioni all'art. 1, l'art. 2 dell'Accordo FATCA, relativo allo

scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, da realizzarsi **in via automatica** e a **cadenza annuale**, stabilisce le informazioni oggetto di comunicazione.

Nello specifico, sono **oggetto di comunicazione**:

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro *appropriate reporting period*.

L'Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli USA è stato successivamente ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95 (12), che ha introdotto le disposizioni relative agli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dal citato Accordo.

In particolare, sono previsti obblighi di:

- **comunicazione all'Agenzia delle entrate** da parte di banche, di società di intermediazione mobiliare, di società Poste italiane S.p.A., di società di gestione del risparmio, di società finanziarie e di società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti delle informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti (art. 4);

(10) Nello specifico, le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (*Foreign Financial Institution* - "FFI") di sottoscrivere un apposito accordo ("*FFI Agreement*") con l'*Internal Revenue Service* statunitense ("IRS"), nel quale l'intermediario si impegna a:

- identificare la propria clientela (persone fisiche ed entità giuridiche) in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (*due diligence*);

- comunicare all'IRS informazioni sul titolare statunitense del conto (persone fisiche cittadine degli USA o residenti negli USA, persone giuridiche statunitensi, nonché soci statunitensi, che detengono partecipazioni qualificate in società non statunitensi) e sul conto stesso;

- applicare una ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale, nonché a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo ("*IGA*") e che non sottoscrivono singolarmente e autonomamente un "*FFI Agreement*".

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina FATCA, cfr. P.

Valente - G. Ianni - S. Mattia - F. Toscano, *Tax governance e Tax risk management. Strategie, modelli, responsabilità*, IPSOA, 2017, pag. 231 ss.

(11) Sul punto, cfr. Relazione Illustrativa al D.M. 28 dicembre 2015, in cui si afferma che "la vera svolta che ha ampliato enormemente il campo d'azione della trasparenza fiscale è stata la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati Uniti d'America e vari altri Paesi (inclusi tutti gli Stati membri dell'Unione europea) sullo scambio automatico di informazioni", finalizzati ad applicare la normativa FATCA.

(12) Legge 18 giugno 2015, n. 95, pubblicata sulla G.U. n. 155 del 7 luglio 2015 ed entrata in vigore l'8 luglio 2015, reca la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri".

- **adeguata verifica** ai fini fiscali (c.d. *due diligence*) e di acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti (art. 5);

- **prelievo alla fonte** in misura del 30% su qualsiasi pagamento di fonte statunitense corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo art. 1, par. 1, lett. r), dello stesso Accordo da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense (art. 7);

- **comunicazione tra istituzioni finanziarie** per l'applicazione dell'indicato prelievo alla fonte (art. 8).

La Legge n. 95/2015, dunque, oltre ad aver recepito l'Accordo FATCA tra Italia e Stati Uniti d'America, ha stabilito gli obblighi di identificazione fiscale dei clienti non residenti delle istituzioni finanziarie italiane.

Attraverso tale intervento legislativo ed il successivo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 (13) è stata data attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2014/107/UE attraverso la previsione di **regole di due diligence** che gli intermediari nazionali sono tenuti a rispettare in conformità a quanto indicato dall'OCSE in materia di scambi automatici di informazioni.

Nello specifico, il suddetto Decreto, dopo aver fornito nell'art. 1 la definizione dei termini utilizzati nell'ambito delle disposizioni in esso presenti, attraverso l'individuazione degli elementi sia soggettivi (persone oggetto di comunicazione; istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione) che oggettivi (conti oggetto di comunicazione):

- stabilisce che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (c.d. *due diligence*) per identificare i conti oggetto di comunicazione (art. 2, comma 1);

- disciplina gli obblighi di comunicazione, indicando le informazioni che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all'Agenzia delle entrate (art. 3, commi da 1 a 6). In particolare, il comma 1 in-

dica la tempistica con la quale ciascuna istituzione finanziaria italiana è tenuta ad inviare all'Agenzia delle entrate le informazioni relative a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, operando un rinvio all'allegato C, nel quale per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione sono riportati l'anno in cui deve avvenire il primo scambio e il primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione;

- prevede che con Provvedimento del Direttore Generale delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disposte ulteriori disposizioni attuative, nonché modifiche agli Allegati del citato Decreto (art. 4).

L'art. 5 ha fissato la decorrenza delle disposizioni a far data dal 1° gennaio 2016.

4. Istruzioni per le istituzioni finanziarie ai fini della comunicazione dati dei clienti

Il Provvedimento del 4 luglio 2017 (14) contiene le istruzioni per le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione dei dati dei propri clienti nell'ambito dello scambio automatico transnazionale di informazioni in materia fiscale.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015, il Provvedimento fornisce le indicazioni operative e le scadenze previste per la trasmissione dei dati.

In particolare:

- la comunicazione annuale è trasmessa per ciascun anno oggetto di comunicazione entro il **30 aprile dell'anno successivo** ed include le giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo la tempistica indicata nell'allegato "C" del Decreto (punto 3.1 del Provvedimento);

- la comunicazione annuale relativa all'**anno 2016** è trasmessa entro il **21 agosto 2017** (punto 3.2 del Provvedimento);

- i soggetti obbligati alle comunicazioni sono tenuti, **entro il 18 settembre 2017**, all'iscrizione in Anagrafe tributaria nella **sezione "REI FATCA/CRS"** del Registro Elettronico degli Indirizzi ("REI"), (punto 1.2 del Provvedimento);

(13) Il Decreto 28 dicembre 2015 recante "Attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale" è stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31 dicembre 2015. Tale Decreto stabilisce le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante e le procedure relative agli

obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali.

(14) Provvedimento 4 luglio 2017, n. 125650 recante "Disposizioni attuative del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni".

- in un'ottica di semplificazione procedimentale, le istituzioni finanziarie che al 18 settembre risultano già iscritte nella sezione "**Rei Indagini**" hanno facoltà di non effettuare la comunicazione poiché in tale ipotesi si intende confermata la casella PEC già indicata in questa sezione (punto 1.3 del Provvedimento).

Le comunicazioni devono contenere, secondo quanto previsto nel punto 2, oltre al codice fiscale della istituzione finanziaria italiana tenuta all'adempimento:

- le informazioni relative alle persone, alle entità e ai conti indicate all'art. 3 del Decreto 28 dicembre 2015; e

- il codice fiscale italiano dei soggetti, se disponibile.

Il Provvedimento chiarisce inoltre che, qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui art. 2 del Decreto, non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l'anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di "**Comunicazione di assenza di dati da comunicare**".

L'invio si effettua telematicamente tramite il **Sistema di Interscambio flussi Dati (c.d. SID)**, seguendo le specifiche tecniche e le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.